



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, Agenda digitale
Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE POSTAZIONI DI
LAVORO E DI SUPPORTO AGLI UTENTI REGIONALI**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CIG 8981097BB1

Art . 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione regionale intende appaltare un servizio di assistenza alle postazioni di lavoro (di seguito anche PDL) e di supporto agli utenti regionali nell'uso degli strumenti informatici.

L'oggetto della presente procedura di gara consiste nell'acquisizione di servizi di assistenza tecnica alle postazioni di lavoro della Regione Umbria e di supporto tecnico agli utenti della lan regionale, in accordo a quanto indicato nel presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario del presente appalto deve fornire un servizio di help desk, finalizzato a garantire la piena operatività e la corretta configurazione delle postazioni di lavoro della Regione Umbria, assicurando che le postazioni siano dotate di tutti i software e le periferiche indispensabili allo svolgimento delle attività degli utenti regionali, correttamente installati, funzionanti ed aggiornati.

Sono incluse nel servizio anche attività di controllo, primo intervento e di bonifica relative a minacce informatiche che interessino le postazioni di lavoro degli utenti, da svolgersi dietro le istruzioni impartite dalla struttura regionale responsabile della sicurezza informatica.

Le attività previste comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- installazione / configurazione / rimozione di sistemi operativi / drivers / software di base
- installazione / configurazione / rimozione di software applicativi
- configurazione ed installazione delle postazioni di lavoro nella lan regionale
- applicazione di patch ed aggiornamenti
- migrazione di dati e profili utente
- test di funzionamento
- formattazione e cancellazione a norma dei dati negli hard disk delle postazioni di lavoro
- spostamento delle postazioni di lavoro e sblocco/reimpostazione password degli utenti nell'AD di Regione Umbria
- prima assistenza hardware e assistenza software a PC, notebook, tablet, smartphone ecc.
- prima assistenza hardware e assistenza software alle periferiche e agli apparati (es. stampanti, dispositivi di firma digitale, LIM, apparati di videoconferenza, ecc.)
- Assistenza operativa durante lo svolgimento di videoconferenze attraverso uno qualsiasi dei dispositivi disponibili (apparati videoconferenza, pc, smartphone, dispositivi mobili)
- scansione antivirus delle postazioni di lavoro, esecuzione di software di analisi e raccolta dati, esecuzione di software di rimozione virus / risanamento postazioni
- interventi singoli o massivi sulle postazioni di lavoro, disposti dalla struttura IT dell'Amministrazione appaltante a seguito di evoluzioni dell'ambiente tecnologico ed a cambiamenti dei requisiti organizzativi, normativi, d'ambiente.

Di seguito, viene descritta l'attuale configurazione standard di una postazione di lavoro:

- Browser Google Chrome
- Browser Firefox
- Adobe Reader DC

- 7-Zip
- VLC
- Java (esclusivamente 32 bit)
- SW SorApg_j per AD@Web
- Adolix (Split & Merge)
- Pdf Creator
- Software OpenVPN (solo per notebook)
- UltraVNC
- Libre Office (per i PC e i notebook acquistati dal 2022)

tale configurazione è soggetta a variazione, in funzione delle specifiche esigenze dell'utente della postazione e delle scelte tecnologiche dell'Amministrazione appaltante.

Il personale tecnico del soggetto aggiudicatario esegue gli interventi di assistenza e di supporto in autonomia, nel rispetto delle indicazioni tecniche afferenti al risultato dell'appalto, ricevute dal personale del Servizio Sistema Informativo regionale, Infrastrutture digitali e facendo riferimento al personale del Servizio medesimo per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari.

Il servizio deve garantire inoltre agli utenti un supporto operativo all'utilizzo dei principali software impiegati nelle postazioni di lavoro dell'Amministrazione aggiudicatrice: a titolo indicativo e non esaustivo:

- software di base (s.o. desktop Windows)
- suite di produttività individuale (Suite Microsoft Office; Suite Google Workspace; Suite Libre Office; Suite Open Office);
- Browser (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox);
- client per videoconferenze;
- software standard (reader pdf, zip/unzip, etc.).

Il personale tecnico del soggetto aggiudicatario è tenuto altresì ad interfacciarsi con i soggetti terzi titolari dei contratti di manutenzione ed assistenza hardware e software attivi presso l'Amministrazione aggiudicatrice, quando ciò sia richiesto dallo svolgimento delle attività di assistenza e supporto previste nel presente capitolato; l'elenco dei contratti attivi e dei relativi referenti da contattare viene fornito dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 2 - POSTAZIONI INTERESSATE

Le prestazioni di cui al presente capitolato riguardano le postazioni di lavoro presenti nelle sedi regionali di seguito elencate:

- Palazzo Broletto - Via Mario Angeloni 61, Perugia
- Palazzo Donini - Corso Vannucci 96, Perugia
- Piazza Partigiani - Piazza Partigiani 1, Perugia
- Palazzo Ajò - Corso Vannucci 30, Perugia
- Palazzo Danzetta - Via Mazzini 21, Perugia
- Via Palermo - Via Palermo 86, Perugia
- Centro Multimediale - Piazzale Antonio Bosco 3, Terni
- Palazzo De Santis - Via Plinio il Giovane 21, Terni
- Centro Regionale Protezione Civile - Via Romana Vecchia, Foligno (PG)
- Fonoteca Trotta
- Centro dell'impiego di Orvieto - Vicolo del Popolo II 5, Orvieto (TR)
- Sede di Roma - Via Barberini 11, Roma

- Centro Ittiogenico del Trasimeno - Via della Palazzetta 34, Sant'Arcangelo - Magione (PG)
- Centro ittiogenico del Nera - Via della peschiera 1, Borgo Cerreto (PG)
- Centro ripopolazione fauna selvatica - Torre Certalda (PG)

Le prestazioni sono estese anche alle postazioni di lavoro utilizzate dagli utenti regionali che operano in modalità di lavoro agile / mobilità; in tal caso, l'assistenza hardware riguarderà esclusivamente gli apparati di proprietà della Regione Umbria e l'assistenza software per le problematiche relative al lavoro in smart working / telelavoro o all'utilizzo dei servizi erogati dai sistemi regionali.

Il numero delle postazioni di lavoro, presso le sedi dell'Amministrazione regionale, oggetto delle prestazioni previste nel presente capitolato, è di poco inferiore alle 1.300 unità.

Le prestazioni previste nel presente capitolato si intendono automaticamente estese, senza alcuna variazione dell'importo contrattuale, a tutte le nuove postazioni di lavoro ed i nuovi dispositivi di cui l'Amministrazione regionale dovesse dotarsi, durante il periodo di validità del contratto, per sostituire quelle in dotazione all'inizio dell'erogazione del servizio.

Le prestazioni previste nel presente capitolato si intendono altresì automaticamente estese, senza alcuna variazione dell'importo contrattuale, a tutte le postazioni di lavoro che andranno ad incrementare la dotazione in essere all'inizio dell'erogazione del servizio, entro il limite massimo del 10% della quantità iniziale.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano variazioni al numero o alla posizione delle sedi regionali, il servizio di assistenza e supporto, di cui al presente capitolato, si intende esteso ed applicato, alle medesime condizioni, alle sedi oggetto di variazione.

Art. 3 - LUOGHI E STRUMENTI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi di assistenza e supporto, di cui al presente capitolato vengono eseguiti prevalentemente operando da remoto in tele assistenza; per le sole sedi regionali di Palazzo Broletto e Palazzo Donini è prevista la presenza di personale tecnico on site.

A tal fine, il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza on site di **almeno un tecnico** presso la sede regionale di Palazzo Broletto e di **un tecnico** presso la sede regionale di Palazzo Donini, durante l'intero orario di erogazione del servizio, meglio indicato nello specifico paragrafo del presente documento.

Fatto salvo tale obbligo, il soggetto aggiudicatario può decidere in piena autonomia il numero dei tecnici che forniranno il servizio richiesto di assistenza e supporto ed il luogo dal quale svolgeranno la loro attività; a tal fine, Regione Umbria assicura la disponibilità per i tecnici medesimi, per tutta la durata contrattuale, di due posti di lavoro dai quali operare presso la sede Broletto e di un ulteriore posto di lavoro presso la sede di Palazzo Donini; ogni posto di lavoro è comprensivo di scrivania, seggiola, alimentazione elettrica e connessione LAN.

Nel caso di attività massive e prolungate nel tempo sulle postazioni di lavoro, segnalate dall'Amministrazione aggiudicatrice al soggetto aggiudicatario con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di inizio delle attività, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare la disponibilità presso le due sedi regionali specificate, se richiesto, di almeno due ulteriori tecnici da destinare in via esclusiva alle attività medesime.

Gli strumenti hardware e software, necessari all'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato, così come ogni altro onere necessario a garantirne l'utilizzo ed il corretto funzionamento (installazione, configurazione, manutenzione, assistenza, etc), durante l'intero periodo di validità dal servizio, sono a carico

del soggetto aggiudicatario e non comportano, per l'Amministrazione aggiudicatrice, alcun costo aggiuntivo a quello di aggiudicazione.

Le postazioni di lavoro in dotazione ai tecnici del soggetto aggiudicatario, destinate ad essere utilizzate presso le sedi regionali, vengono aggiunte al dominio AD regionale, al fine di ereditare le policy che regolano il funzionamento e l'uso degli asset informatici regionali; in considerazione di ciò, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad impiegare le postazioni di lavoro medesime esclusivamente nell'ambito delle attività previste nel presente capitolato ed all'interno delle sedi regionali.

L'accesso da remoto alle postazioni di lavoro regionali viene consentito, ai tecnici del soggetto aggiudicatario, attraverso la piattaforma VPN messa a disposizione dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4 - ORARIO DI EROGAZIONE

Le attività di cui al presente capitolato vengono svolte durante tutti i giorni non festivi, in accordo al seguente orario:

Lunedì	8:30	17:30
martedì	8:30	17:30
mercoledì	8:30	17:30
giovedì	8:30	17:30
venerdì	8:30	17:30 (*)

(*) Il venerdì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 il servizio on-site è previsto esclusivamente presso la sede di Palazzo Donini.

Art. 5 - PERSONALE TECNICO

Il Soggetto aggiudicatario deve provvedere all'esecuzione del servizio con personale in possesso delle capacità e conoscenze tecniche necessarie a svolgere le attività previste, oltre che dei requisiti morali e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato; in particolare si richiede, per il personale tecnico, un profilo professionale per lo meno di Sistemista Junior, con almeno due anni di esperienza in attività analoghe a quelle del presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, entro la data di sottoscrizione del contratto, gli estremi identificativi ed il Curriculum Vitae di ognuno dei tecnici a cui intende affidare lo svolgimento delle attività del presente Capitolato.

Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più dei tecnici incaricati di eseguire le attività del presente Capitolato, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, motivandone le ragioni, indicando i nominativi dei tecnici che intende proporre in sostituzione e fornendone il Curriculum Vitae.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più dei tecnici, qualora non ne riscontri, dall'esame dei Curriculum Vitae, il possesso dei requisiti tecnici oppure ne riscontri, in corso d'opera, la motivata inadeguatezza, sotto l'aspetto tecnico o comportamentale; in tal caso, il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione, con soggetti in possesso degli adeguati requisiti.

Art. 6 - ESECUZIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Le richieste di assistenza e supporto sono inoltrate dagli utenti dell'Amministrazione regionale e dal personale del Servizio Informatico regionale, attraverso un help desk, messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario senza alcun costo aggiuntivo a quello di aggiudicazione, comprensivo di numero verde telefonico, indirizzo mail e/o sito web.

Per la gestione delle attività di cui al presente capitolato, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione, senza alcun costo aggiuntivo a quello di aggiudicazione, un sistema di ticketing; il sistema deve consentire la registrazione:

- della data ed ora della richiesta di assistenza e supporto
- del nome, cognome, numero telefonico, nome della postazione di lavoro e sede di lavoro del richiedente
- della descrizione della richiesta
- della categoria del problema (normale / critica), in accordo a quanto meglio specificato all'art. 7 del presente Allegato tecnico
- del tecnico del soggetto aggiudicatario esecutore dell'intervento,
- della data ed ora di presa in carico delle richieste
- della descrizione dell'intervento effettuato,
- della data ed ora di chiusura dell'intervento.

L'intervento di assistenza viene considerato concluso in caso di rimozione del problema, o comunque quando il richiedente attesta la risoluzione del problema medesimo; eventuali situazioni ostative alla conclusione dell'intervento dovranno essere evidenziate dal soggetto aggiudicatario al referente dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Il soggetto aggiudicatario deve consentire l'accesso al sistema di ticketing al personale regionale, per consentire un monitoraggio in tempo reale dello stato degli interventi; il soggetto aggiudicatario deve altresì produrre, su base trimestrale, un report riassuntivo delle richieste pervenute nel trimestre precedente, che deve essere trasmesso all'Amministrazione Aggiudicatrice entro i dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre.

Per ogni richiesta, deve essere riportato nel report:

- la data ed ora di richiesta,
- nome, cognome e sede di lavoro del richiedente
- la descrizione della richiesta
- la categoria del problema
- il nominativo del tecnico che ha eseguito l'intervento
- la data ed ora di presa in carico
- la data ed ora di conclusione dell'intervento
- la tipologia dell'intervento (in base a categorie che saranno concordate con il personale tecnico regionale)
- una descrizione dell'intervento eseguito
- eventuali criticità riscontrate

Il report inoltre, al fine di consentire il rispetto degli SLA stabiliti, deve altresì fornire, con riferimento ai valori degli SLA meglio indicati al punto successivo **“Livelli di servizio richiesti (SLA)”**:

- il numero degli interventi di gravità “Normale”

- il numero degli interventi di gravità “Normale” presi in carico entro le quattro ore lavorative successive alla richiesta
- il numero degli interventi di gravità “Normale” presi in carico oltre le quattro ore lavorative successive alla richiesta
- il numero degli interventi di gravità “Critica”
- il numero degli interventi di gravità “Critica” presi in carico entro le due ore lavorative successive alla richiesta
- il numero degli interventi di gravità “Critica” presi in carico oltre le due ore lavorative successive alla richiesta
- il numero totale di interventi chiusi entro le dodici ore lavorative successive successivo all’inizio dell’esecuzione dell’intervento di gravità “Normale”
- il numero totale di interventi chiusi oltre le dodici ore lavorative successive successivo all’inizio dell’esecuzione dell’intervento di gravità “Normale”
- il numero totale di interventi chiusi entro le sei ore lavorative di inizio dell’esecuzione dell’intervento di gravità “critica”
- il numero totale di interventi chiusi oltre le sei ore lavorative di inizio dell’esecuzione dell’intervento di gravità “critica”.

Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice riscontri, in sede di monitoraggio, il mancato rispetto degli SLA previsti, richiede al soggetto aggiudicatario di motivarne adeguatamente le cause; a seguito delle motivazioni addotte, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

- concordare adeguate misure correttive con il soggetto aggiudicatario, che deve poi metterle in atto in maniera tempestiva;
- applicare una penale, il cui importo non può superare l’1% del corrispettivo del contratto;
- procedere alla rescissione del contratto, in caso il mancato rispetto degli SLA si verifichi più di una volta: in tal caso il soggetto aggiudicatario ha il diritto di ricevere la contribuzione per il solo periodo effettivamente svolto del servizio.

Art. 7 - LIVELLI DI SERVIZIO RICHIESTI (SLA)

I livelli di servizio richiesti al soggetto aggiudicatario sono evidenziati nella tabella sottostante.

La categoria “gravità critica” include tutti gli incidenti aperti da utenze critiche e tutti gli incidenti che hanno un impatto bloccante sulla PdL / periferica / apparato, oltre a quelli inerenti la sicurezza informatica; è cura della Amministrazione aggiudicatrice fornire, in sede di avvio del servizio, l’elenco delle utenze critiche.

Tipologia di prestazione	Livello di servizio richiesto (SLA)
Presa in carico ed inizio esecuzione intervento	Gravità “normale”: entro le 4 ore lavorative successive alla richiesta di intervento
	Gravità “critica”: entro le 2 ore lavorative successive alla richiesta di intervento
Ripristino delle funzionalità / chiusura intervento	Gravità “normale”: entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta di intervento

	Gravità "critica": entro le 6 ore lavorative successive alla richiesta di intervento
--	--------------------------------------------------------------------------------------

Il soggetto aggiudicatario deve, su base trimestrale e per ciascuna tipologia di prestazione, garantire il rispetto dei livelli di servizio per almeno il 90% dei casi classificati in "gravità critica" e l'80% per quelli classificati in "gravità normale".

Art. 8 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo posto a base d'asta per il contratto di cui trattasi ammonta a € 540.000,00 oltre all'Iva nella misura di legge, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell'impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant'altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d'arte.

Il presente capitolato ha ad oggetto un contratto a corpo con prestazioni di carattere intellettuale, con la conseguenza che:

- ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l'importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro;
- i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all'interno dell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9 - FONTI DI FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria dell'affidamento del contratto oggetto del presente capitolato è assicurata dai finanziamenti regionali iscritti al CAP. 00700_S del Bilancio Regionale.

Art. 10 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe economicamente non conveniente in considerazione dell'importo posto a base di gara e della natura dei servizi da affidare.

Art. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Marco Bartocci, responsabile della Sezione Servizi infrastrutturali e sicurezza informatica della Regione Umbria.

Direttore dell'esecuzione del contratto è Francesco Proietti, titolare della P.O.P. Attività tecnica per l'assistenza e la razionalizzazione delle dotazioni informatiche; il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione da parte del soggetto aggiudicatario.

Art. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In occasione della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario provvede a nominare e comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del responsabile del servizio, fornendone l'indirizzo della sede, un recapito telefonico e di fax ed un indirizzo di posta elettronica.

Il Responsabile del servizio costituisce l'interfaccia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice; a lui sono affidate le mansioni di:

- responsabilità della corretta e completa esecuzione dell'intero appalto;
- supervisione e coordinamento di tutte le attività e prestazioni svolte dal soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del presente appalto.

ART. 13 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice.

I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e in qualsiasi altra situazione che precluda la stipula di contratti con la Pubblica amministrazione.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Avere realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 200.000,00.

Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e proporzionalità.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Avere eseguito negli ultimi cinque anni servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo complessivo minimo pari a € 360.000,00; per servizi analoghi si intendono servizi di assistenza informatica a postazioni di lavoro e di supporto agli utenti, riferiti a postazioni di lavoro con s.o. desktop Windows, ovvero assistenza a sistemi server equipaggiati con s.o. Microsoft Windows da Windows 2003 in avanti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Art. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

Art. 15 - RISOLUZIONE

In materia di risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione d'ufficio del contratto a spese dell'Impresa aggiudicataria, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione regionale;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- c) cessazione o fallimento dell'Impresa aggiudicataria. L'Amministrazione aggiudicante si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 - RECESSO

In materia di recesso trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del Codice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analogha dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a

100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 105 del Codice è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del Codice la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 18 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo contrattuale a fronte del servizio di cui al presente capitolato, dedotte le eventuali penalità in cui l'aggiudicatario sarà eventualmente incorso, sarà erogato, **previa attestazione dell'effettiva regolarità qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate ed acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva**, in rate di uguale importo, pari ad un dodicesimo (1/12) del costo di aggiudicazione, erogate a scadenza trimestrale.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento, l'indicazione della specifica causale, l'importo previsto, nonché l'indicazione del CIG e degli estremi della determinazione di assunzione dell'impegno di spesa.

Ogni fattura deve riportare anche l'indicazione del seguente codice IPA: V70605.

L'Aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all'art. 3 della legge 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. L'affidatario è tenuto a comunicare all'amministrazione regionale gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa, nonché gli altri dati previsti all'art. 3 della citata legge 136/2010, secondo le modalità ivi stabilite. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 13 n. 136/2010.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

Art. 19 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto degli SLA, in accordo a quanto previsto all'art. 6 del presente Capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui importo non può superare l'1% del corrispettivo del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale a causa degli inadempimenti; resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria.

Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre; trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

L'Impresa decade dal diritto di beneficiare della giustificazione di causa di forza maggiore o caso fortuito qualora non provveda alla previa notifica delle stesse.

Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo all'addebito.

Art. 20 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 21 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione aggiudicante in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del contratto o dai suoi risultati.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

La Amministrazione aggiudicatrice è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

ART. 22 – CAUZIONI

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto

disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Tale automatismo si applica anche agli appalti di servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione regionale e l'Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

Art. 24 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario del contratto, mentre l'Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza alle postazioni di lavoro e di supporto agli utenti regionali.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 27 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione l'art. 106 del Codice.

Art. 28 - NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, troverà applicazione quanto disposto:

- nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- nelle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.